

---

## Regolamento per la segnalazione di illeciti nel contesto lavorativo dell'Ateneo. Whistleblowing policy

### INDICE DEL REGOLAMENTO

CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
Art. 1 - Finalità e oggetto della <i>whistleblowing policy</i> .....	1
Art. 2 - Tipologia di violazioni oggetto di segnalazione .....	1
Art. 3 - Persone che possono utilizzare il canale di segnalazione interna ( <i>whistleblowers</i> ).....	1
Art. 4 - Tutela della riservatezza del segnalante e protezione da ritorsioni .....	2
CAPO II - PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	2
Art. 5 - Modalità di presentazione della segnalazione .....	2
Art. 6 - Contenuto della segnalazione.....	3
Art. 7 - Condizioni per la limitazione della responsabilità del segnalante .....	3
CAPO III - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	4
Art. 8 - Struttura di supporto del RPCT e custode dell'identità del segnalante .....	4
Art. 9 - Avviso di ricevimento e termine per la gestione delle segnalazioni .....	4
Art. 10 - Esame preliminare e attività istruttoria.....	4
Art. 11 - Esito della segnalazione .....	5
Art. 12 - Tutela rafforzata della riservatezza.....	5
Art. 13 - Protezione dei dati personali e conservazione della documentazione.....	6
Art. 14 - Responsabilità del personale che gestisce le segnalazioni .....	6
CAPO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE .....	7
Art. 15 - Obblighi di informazione, formazione e monitoraggio .....	7
Art. 16 - Interpretazione e rinvii normativi.....	7

---



## CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1 - Finalità e oggetto della *whistleblowing policy*

1. Il “Regolamento per la segnalazione di illeciti nel contesto lavorativo dell’Ateneo - Whistleblowing policy” (d’ora in poi “Regolamento”) disciplina l’attivazione e la gestione dei canali di segnalazione interna predisposti dall’Università degli Studi di Padova (d’ora in poi “Università”) per favorire la segnalazione di illeciti da parte delle persone fisiche che operano nel contesto lavorativo dell’Università.

2. L’Università garantisce la tutela rafforzata della riservatezza dell’identità del segnalante e l’effettività delle misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 2 - Tipologia di violazioni oggetto di segnalazione

1. Sono oggetto di segnalazione le violazioni che integrano ipotesi di illecito amministrativo, contabile, civile o penale. Il Regolamento si applica anche alle violazioni che ricadono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, nei termini precisati dall’art. 2 comma 1, del d.lgs. n. 24/2023 e dai relativi provvedimenti attuativi nazionali.

2. Una segnalazione è considerata whistleblowing e rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento, soltanto se ricorrono due condizioni essenziali:

- a) le violazioni segnalate ledono o potrebbero ledere l’interesse o l’integrità dell’amministrazione pubblica;
- b) le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel contesto lavorativo dell’Università.

3. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

4. Il Regolamento non si applica alle segnalazioni relative a contestazioni o istanze legate a un interesse di carattere personale che attiene esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro del segnalante, anche con riferimento ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate.

### Art. 3 - Persone che possono utilizzare il canale di segnalazione interna (*whistleblowers*)

1. Il canale interno per la segnalazione di illeciti è riservato alle persone fisiche collegate all’Università in base a uno dei seguenti rapporti giuridici:

- a) rapporto di lavoro dipendente;
- b) rapporto di lavoro autonomo occasionale, continuativo o professionale, compresi i consulenti, anche a titolo gratuito, e ogni altro rapporto di collaborazione formalizzato con l’Università, tra cui anche i titolari di:
  - i) contratti per attività di insegnamento ex art. 23 della legge n. 240/2010;
  - ii) assegni, contratti o borse di ricerca, inclusi i dottorandi;
  - iii) contratti di collaborazione per studenti “200 ore”;
- c) rapporto di lavoro o collaborazione con imprese e soggetti terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Università;
- d) tirocinio e volontariato, compresi gli operatori del Servizio civile universale;

e) incarico per lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Università, tra cui anche la rappresentanza studentesca e i componenti esterni del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e degli altri organi dell'Università.

2. Il Regolamento si applica anche quando le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante un rapporto di lavoro cessato al momento della segnalazione.

3. Il Regolamento non si applica alle segnalazioni anonime o presentate da soggetti non collegati all'Università in base a uno dei rapporti giuridici indicati nei commi precedenti. Se le segnalazioni sono di particolare gravità oppure sono adeguatamente circostanziate e non manifestamente contraddittorie, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università si rivolge agli uffici o agli organi competenti a trattare in modalità ordinaria le segnalazioni e le denunce diverse dal whistleblowing. In questi casi, quando il canale di segnalazione utilizzato lo consente, il RPCT preavvisa il segnalante.

#### **Art. 4 - Tutela della riservatezza del segnalante e protezione da ritorsioni**

1. L'Università garantisce la tutela rafforzata della riservatezza e le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023.

2. L'Università assicura la protezione del segnalante da eventuali ritorsioni, intese come comportamenti, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione e che provocano o possono provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. Gli atti ritorsivi adottati nei confronti del segnalante sono nulli. Nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti potenzialmente ritorsivi, opera la presunzione del carattere ritorsivo.

4. Le misure di protezione si applicano anche alle persone fisiche che operano nel contesto lavorativo dell'Università e che assistono il segnalante nel processo di segnalazione o che hanno uno stabile legame affettivo, di parentela o lavorativo con il segnalante, nei limiti indicati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 24/2023.

5. Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Regolamento non sono valide, se non sono effettuate nelle sedi protette indicate dall'art. 2113, comma 4, codice civile.

### **CAPO II - PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**

#### **Art. 5 - Modalità di presentazione della segnalazione**

1. La segnalazione è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università (RPCT), seguendo le istruzioni operative pubblicate in una apposita sezione del sito web istituzionale <https://www.unipd.it/>.

2. La segnalazione è presentata mediante una procedura informatica progettata con misure tecniche e organizzative in grado di garantire, per impostazione predefinita, il massimo livello di riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

3. In particolare, la procedura informatica prevede:

- a) la separazione automatizzata dei dati e dei documenti identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, mediante la conservazione in due distinti database cifrati;
- b) la custodia della chiave di accesso per l'associazione dei dati cifrati da parte di un soggetto imparziale e indipendente (custode dell'identità);
- c) il rilascio di un codice univoco crittografato che consente al segnalante di accedere in qualsiasi momento alla procedura informatica per integrare la segnalazione con eventuali informazioni o documenti aggiuntivi e per verificare se ci sono richieste di chiarimenti o comunicazioni relative all'esito della procedura da parte del RPCT.

4. La documentazione della segnalazione è acquisita in un registro di protocollo dedicato al whistleblowing e gestito autonomamente dal RPCT.

5. L'associazione tra il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante è consentita esclusivamente con atto motivato del Rettore o del Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, nei limiti di quanto è strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge o in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 3.

#### **Art. 6 - Contenuto della segnalazione**

1. Il segnalante, per beneficiare della tutela della riservatezza e delle misure di protezione garantite dal Regolamento e dal d.lgs. n. 24/2023, fornisce gli elementi necessari alla verifica della propria identità e della sussistenza di un rapporto giuridico che lo collega all'Università ai sensi dell'articolo 3.

2. La segnalazione contiene:

- a) una descrizione chiara dei comportamenti, degli atti o delle omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università e le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti;
- b) l'indicazione del nominativo, se conosciuto, oppure delle informazioni utili all'individuazione dell'autore della violazione e di altri soggetti che possono fornire elementi utili sulle violazioni segnalate;
- c) l'eventuale documentazione a sostegno della veridicità delle informazioni rivelate.

3. Il segnalante può integrare le informazioni e la documentazione anche in un momento successivo alla presentazione della segnalazione.

#### **Art. 7 - Condizioni per la limitazione della responsabilità del segnalante**

1. Il segnalante non è punibile, se al momento della segnalazione aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e necessarie per svelare una violazione, anche se si tratta di informazioni coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale oppure tutelate dal diritto d'autore o dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure che offendono la reputazione delle persone coinvolte, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. In ogni caso, il segnalante è responsabile sul piano penale, civile e amministrativo per le informazioni che non sono collegate alla segnalazione o che non sono strettamente necessarie per svelare la violazione.

3. Salva la limitazione di responsabilità prevista dal comma 1, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia oppure è accertata la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave per gli stessi fatti, non si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023. In questi casi, l'Università:

- a) avvia un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, secondo quanto previsto dal regime giuridico del relativo rapporto di lavoro;
- b) può rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti per la tutela della propria immagine e reputazione.
- c) Resta fermo il divieto di rivelare informazioni in contrasto con le disposizioni nazionali o dell'Unione europea relative alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, al segreto di Stato e al segreto professionale forense e medico.

### **CAPO III - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

#### **Art. 8 - Struttura di supporto del RPCT e custode dell'identità del segnalante**

1. I canali di segnalazione interna sono gestiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il quale si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Direttore Generale.

2. L'Università nomina un custode dell'identità che detiene la chiave di accesso per l'associazione dei dati conservati nei due database cifrati che separano i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione.

3. I componenti della struttura di supporto e il custode dell'identità sono tenuti al rispetto degli stessi obblighi di riservatezza del RPCT e sono espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali, in conformità alle istruzioni fornite dall'Università.

#### **Art. 9 - Avviso di ricevimento e termine per la gestione delle segnalazioni**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione non anonima, comunica al segnalante l'avviso di avvenuta ricezione della segnalazione.

2. Entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente oppure, in mancanza dell'avviso, dalla data di scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT comunica al segnalante le azioni intraprese in sede istruttoria per valutare la verosimiglianza e la rilevanza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti di archiviazione o di trasmissione adottati o da adottare a cura degli organi competenti.

#### **Art. 10 - Esame preliminare e attività istruttoria**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) verifica preliminarmente l'ammissibilità della segnalazione, che non può essere trattata come whistleblowing se:

- a) non rientra nell'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione del Regolamento;
- b) ha un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti segnalati.

- c) In sede istruttoria, il RPCT può chiedere chiarimenti e documentazione aggiuntiva al segnalante, tramite la procedura informatizzata, acquisire documenti e informazioni da altri uffici o organi dell'Università, sentire la persona segnalata e terze persone informate sui fatti segnalati. Il RPCT è tenuto a sentire la persona segnalata che lo richiede, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- d) In ogni caso, il RPCT non è chiamato ad accertare le responsabilità individuali e non svolge controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione universitaria.

#### **Art. 11 - Esito della segnalazione**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) archivia la segnalazione con provvedimento motivato, se risulta essere inammissibile o infondata.

2. Quando, all'esito dell'attività istruttoria, le informazioni sulla violazione risultano essere ragionevolmente verosimili, il RPCT si rivolge immediatamente agli uffici o agli organi competenti ad assumere le opportune determinazioni.

3. In particolare, se i comportamenti segnalati hanno profili di responsabilità disciplinare, il RPCT informa il Rettore e il Direttore Generale i quali, secondo le rispettive competenze, provvedono al coinvolgimento dei competenti organi interni di disciplina. Se i comportamenti segnalati hanno potenziali profili di responsabilità penale, amministrativa o contabile, il Rettore o il Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, provvedono alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente.

4. Se la segnalazione presenta elementi potenzialmente calunniosi o diffamatori, il RPCT si rivolge agli uffici o agli organi interni per le conseguenti determinazioni in base alle rispettive competenze.

#### **Art. 12 - Tutela rafforzata della riservatezza**

1. Le informazioni da cui si può dedurre, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse dai soggetti individuati con atto formale ed espressamente autorizzati a trattare i dati personali, secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti dell'autore dell'illecito segnalato, l'identità del segnalante può essere rivelata soltanto con il consenso espresso del segnalante, quando la contestazione risulta essere fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione.

3. Nell'ambito del procedimento penale l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino a quando l'imputato non ne può avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

4. Quando la rivelazione dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa della persona coinvolta, al segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

5. L'Università tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, con le stesse garanzie previste in favore del segnalante.

6. La documentazione della segnalazione può essere trasmessa ad organi, uffici o soggetti interni o esterni soltanto se previsto dalla legge, specificando che si tratta di una segnalazione protetta da whistleblowing policy.

7. La segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e all'accesso ai dati personali disciplinato dall'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 13 - Protezione dei dati personali e conservazione della documentazione**

1. L'Università tratta i dati personali del segnalante e delle persone fisiche coinvolte nella segnalazione in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa prevista dal vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) e dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. L'Università garantisce l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, fatte salve le limitazioni necessarie per evitare che non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza della persona segnalante, ai sensi dell'articolo 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003.

4. L'Università fornisce informazioni chiare alle persone segnalanti e alle persone coinvolte, in attuazione degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), e individua le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi connessi al trattamento dei dati identificativi del segnalante e dei dati personali contenuti nelle segnalazioni di illeciti.

5. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

#### **Art. 14 - Responsabilità del personale che gestisce le segnalazioni**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e il personale dell'Università che, a qualsiasi titolo, interviene nella gestione delle segnalazioni, se non rispetta gli obblighi di riservatezza e le misure di protezione previste dal Regolamento, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le regole previste dal regime giuridico del relativo rapporto di lavoro.

2. Le persone fisiche, che non hanno adempiuto agli obblighi di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute o hanno ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione oppure hanno violato l'obbligo di

riservatezza o hanno commesso ritorsioni nei confronti del segnalante, sono soggette a procedimento sanzionatorio presso l'ANAC, secondo quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023.

3. Le sanzioni sono ridotte quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del segnalante, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione o calunnia. Non viene applicata alcuna sanzione, quando la persona segnalante o che ha presentato denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia.

#### **CAPO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

##### **Art. 15 - Obblighi di informazione, formazione e monitoraggio**

1. Le informazioni sulla whistleblowing policy dell'Università sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web <https://www.unipd.it/>, con un punto di accesso immediato alla procedura informatizzata protetta.

2. Nella pagina web dedicata sono pubblicate anche le indicazioni relative ai presupposti e alle condizioni che consentono di presentare all'ANAC segnalazioni di illeciti o di eventuali ritorsioni oppure di divulgare pubblicamente le informazioni acquisite nel contesto lavorativo dell'Università, in caso di imminente pericolo per l'interesse pubblico o di rischio di ritorsioni nei confronti del segnalante, come meglio precisato dall'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023.

3. L'Università comunica direttamente al personale e ai collaboratori, interni ed esterni, le procedure di whistleblowing adottate e organizza periodicamente corsi di formazione differenziati in base al ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) comunica annualmente al Consiglio di amministrazione i dati relativi a numerosità, tipologia e provenienza delle segnalazioni, anche al fine di definire obiettivi di prevenzione della corruzione in sede di redazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO).

##### **Art. 16 - Interpretazione e rinvii normativi**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento e nei casi di contrasto normativo, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 e la legislazione nazionale ed europea di settore.

2. Non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o dai relativi provvedimenti attuativi nazionali individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 24/2023. Il Regolamento, inoltre, non si applica alle segnalazioni di violazioni che riguardano la sicurezza nazionale o appalti in materia di difesa o sicurezza nazionale, salva espressa previsione di legge.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati e di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere a causa delle consultazioni.